



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 81 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° UFF/1006778 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 03.07.2014

IL DIRETTORE GENERALE


Visto il verbale di contestazione n.° UFF/1006778 Sezione Polizia Stradale di Ragusa, redatto in data **03.07.2014**, ore 14,17, dalla Sezione Polizia Stradale in riferimento alla contestazione di violazione effettuata dal SOSTC. VONA Francesco (227202) appartenente alla Sezione Polizia Stradale di Ragusa, in data 04.06.2014, ore 17,00 circa, al Km 18+900 SS514, territorio del comune di Chiaramonte Gulfi, riferita all'attività di trasporto di alimenti di origine vegetale (primizie) da Vittoria a Reggio Calabria, effettuata con il veicolo Trattore stradale, tipo ATVT, targato EM654CV, di proprietà di **M.S. TRADE S.r.l.**, con sede a Reggio Calabria, Via delle Industrie, n.° 5 ed eseguito per conto della stessa dal Sig. **IANNO' LUIGI**, quale conducente del mezzo sopra generalizzato, nato il **06.05.1970** a Reggio Calabria ed ivi residente in Via Spontone n.° 32, Patente cat. CE n.° RG5224163P, rilasciata il **24.07.2004**.

Atteso che il predetto Sig. IANNO' LUIGI, quale conducente del mezzo e la M.S.TRADE S.r.l., quale proprietaria del mezzo (trattore stradale) utilizzato per il trasporto di alimenti (primizie), oggetto della contestazione, con sede a Reggio Calabria in via Delle Industrie, n.° 5, obbligata in solido, hanno commesso violazione al Regolamento CE 852/2004 ed al D. Lgs. 193/2007 art. 6, comma 3 e sanzionata dallo stesso per *"aver effettuato a mezzo del semirimorchio attività di trasporto di origine vegetale (primizie) da Vittoria a Reggio Calabria senza la dovuta registrazione presso la ASL competente del trasporto di derrate alimentari"*.

Visto l'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 193/2007, che così recita: *"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 852/2004 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all'Autorità competente di ogni stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ovvero le effettua quando la registrazione e' sospesa o revocata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 o con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità competente per l'aggiornamento della registrazione"*.

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 3.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso' che il sopra detto verbale è stato notificato a mezzo servizio postale con Raccomandata A/R in data 25.07.2014 al conducente Sig. IANNO' Luigi, quale trasgressore, e alla M.S.TRADE S.r.l. quale obbligata in solido, che lo hanno ricevuto rispettivamente in data 30 e 31 Luglio 2014, specificando ad entrambi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €.





3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Atteso che il trasgressore, Sig. IANNO' Luigi e la M.S.TRADE S.r.l., nelle rispettive qualità, non hanno inteso presentare scritti difensivi, né hanno fatto richiesta di audizione all'ASP di Ragusa, Ufficio Sanzioni, quale Autorità Competente;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è pertanto da ascrivere al Sig. IANNO' Luigi, quale conducente del mezzo, e alla M.S.TRADE S.r.l. quale obbligata in solido, i quali non hanno inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta, per cui va applicata la sanzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato sino al 20%**);

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Ritenuto di poter applicare la maggiorazione prevista fino al 20% nella misura del 5%, pari ad €. 150,00, ritenuta idonea in considerazione della assenza di precedenti violazioni della medesima normativa a carico del trasgressore in questione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS : S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. IANNO' Luigi, quale conducente, ed alla M.S. TRADE.S.r.l., quale obbligata in solido in premessa generalizzati, il pagamento in solido della somma totale di €. 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. a) del Regolamento Aziendale (**l'importo pari al pagamento in misura ridotta maggiorato del 5%**);

INGIUNGE

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 3.150,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 3.216,00 (tremiladuecentosedici/00 euro)



Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto v'è notificato:

- al Sig. IANNO' Luigi, nato a Reggio Calabria il 06.05.1970 ed ivi residente in via Spontone n.° 32 in qualità di conducente il mezzo (trattore stradale targato EM654CV);

- alla M.S.TRADE S.r.l. quale obbligata in solido, con sede a Reggio Calabria, in via Delle Industrie n.° 5;

- si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro.

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____
- 8 OTT. 2014

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

